SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvia Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 marzo 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 30646/2086/04/2008 del 1° aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvia Montagna.

Roma, 24 giugno 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A04854

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per la definizione delle attività delle pregresse gestioni commissariali. (Ordinanza n. 3686).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Visto il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, recante «Organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attività»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione di una Missione per la definizione dei contenziosi e delle situazioni creditorie e debitorie delle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2008;

Vista la nota del 27 maggio 2008 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 rappresenta la necessità che vengano

accreditate le risorse finanziarie da destinare alla costruzione delle discariche di Savignano Irpino (Avellino) e S. Arcangelo Trimonte (Benevento), nonché le note, rispettivamente, del 4 giugno 2008 del Presidente della regione Campania e del 12 giugno 2008 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 33, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania autorizza, in favore dei Commissari delegati la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008;

Visto, in particolare, l'art. 1-*septies* del sopra citato art. 33 che rinvia ad una successiva ordinanza di protezione civile il riparto delle predette risorse finanziarie;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

Struttura di missione

1. Ai fini della definizione dei contenziosi e delle situazioni creditorie e debitorie delle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2008 è istituita la Missione denominata «Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa».

2. La Missione di cui al comma 1 è preposta alla definizione del contenzioso e della situazione creditoria e debitoria maturata alla data del 10 giugno 2008 e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili di settore:

a) gestione del Contenzioso;

b) gestione della situazione creditoria pregressa;

c) gestione della situazione debitoria pregressa;

d) gestione del personale utilizzato dalla missione;

e) gestione amministrativo-contabile delle attività affidate alla Missione e tenuta della contabilità speciale intestata al Capo Missione.

3. L'incarico di Capo Missione della Struttura di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato.

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2

Contabilità speciale e trasferimento risorse

1. Per l'espletamento delle attività affidate alla Missione di cui all'art. 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Capo Missione.

2. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, sono trasferite, in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale intestata al Capo Missione ed in deroga all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

3. Sulla contabilità speciale di cui al comma 1 affluiscono le entrate provenienti dalla riscossione dei crediti maturati alla data del 10 giugno 2008.

4. Per il soddisfacimento delle esigenze della Missione di cui all'art. 1 il Capo Missione è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Capo Missione è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.

5. In fase di prima applicazione della presente ordinanza le risorse umane della missione sono individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato anche nell'ambito delle risorse umane disponibili alle pregresse gestioni commissariali.

Art. 3.

Personale dirigenziale

1. Il Capo Missione può provvedere alla nomina di una unità di personale dirigenziale di seconda fascia per essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti affidati.

2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero può essere attribuito con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, o conferito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli arti-

coli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 4.

Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90

1. All'art. 9, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, dopo le parole di cui al presente comma sono aggiunte le parole ovvero titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 1, comma 6, della presente ordinanza.

2. Al personale civile non dirigenziale, in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, per le esigenze delle Missioni di cui alla medesima ordinanza, ovvero in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. Al predetto personale potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.

3. Nell'ambito della Missione tecnica operativo impiantistica di cui agli articoli 1 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, al responsabile del Settore denominato «Amministrazione» è affidata anche la responsabilità del coordinamento, del controllo e della definizione delle attività amministrativo-contabili dei reparti delle Forze Armate di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682. Al predetto responsabile è attribuita la speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, forfettariamente parametrata su base mensile a 270 ore di lavoro straordinario diurno. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della Missione tecnica operativo impiantistica.

4. Nei confronti di tutto il personale militare per le esigenze delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, ovvero della Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza, ove le perduranti ed improcrastinabili esigenze di servizio non consentano di ottemperare a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, i termini per la fruizione della licenza ordinaria decorrono dalla data di cessazione dello stato di emergenza in corso nella regione Campania.

5. Al personale chiamato a far parte della Struttura di Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 9, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

6. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, ovvero della Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i Capi Missione sono autorizzati ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma è attribuito per il servizio prestato nella regione Campania il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del-Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonché, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.

7. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 per le esigenze delle Missioni di cui alla medesima ordinanza, ovvero chiamato in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Al personale dirigente della carriera prefettizia, messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, è attribuita, a decorrere dalla data di assegnazione alla Missione e in relazione ai giorni di effettivo impiego, ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito delle Missioni sopra richiamate, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, parametrata, su base mensile, a centocinquanta ore di lavoro straordinario nella misura oraria diurna del personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.

9. All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 la parola «non» è soppressa.

10. Al personale in servizio presso le pregresse gestioni commissariali continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento fino alla data di assegnazione alle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e all'art. 1 della presente ordinanza, ovvero fino alla data di rientro in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza o di risoluzione del rapporto. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 5.

Anticipazione di risorse

1. Nelle more della messa a disposizione delle risorse di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, al fine di soddisfare le esigenze urgenti delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del-Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, a titolo di anticipazione, sulla istituenda contabilità speciale intestata al Capo della Missione finanziaria, l'importo di euro 30 milioni dal Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è recuperata dalle risorse che saranno rese disponibili ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

Art. 6.

Discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte e riparto fondi legge 28 febbraio 2008, n. 31

1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania, in particolare per consentire in termini di somma urgenza il completamento dei lavori di realizzazione delle discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte è riservata la somma di euro 35 milioni a carico del Fondo Aree Sottoutilizzate, a valere sulle risorse finanziarie non ancora programmate sulle delibere CIPE n. 35 del 2005 e/o n. 3 del 2006.

2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di erogazione di cui alle delibere citate al comma 1.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 33, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ripartite nella misura di seguito indicata:

a) euro 30 milioni da accreditare sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1; a tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire la somma di 20 milioni di euro in deroga alle norme in materia di contabilità speciale;

b) euro 30 milioni da accreditare in favore della contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, intestata al Capo della Missione finanziaria.

Art. 7.

Consorzi di bacino

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2008, i Consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, provvedono, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a trasmettere al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, il bilancio di esercizio redatto ai sensi all'art. 2423 e seguenti del codice civile, la consistenza del personale a tempo indeterminato o in posizione di lavoro flessibile, suddiviso per categoria o profili professionali, nonché gli atti costituivi dei citati consorzi relativamente agli assetti funzionali, organizzativi e gestionali ivi compresi i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente.

Art. 8.

Consorzio unico

1. La gestione del Consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è attribuita in capo ad un soggetto cui è conferito un incarico dirigenziale di prima fascia con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

2. L'incarico di cui al comma 1 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Al titolare dell'incarico di cui al comma 1, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativa omnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del-Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, da corrispondere in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al medesimo titolare, ove in quiescenza, è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale di cui al presente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

4. Il titolare dell'incarico di cui al comma 1 entro trenta giorni dal suo conferimento provvede, con propria determinazione, alla individuazione delle competenze, alla definizione dell'organizzazione, anche nelle sue articolazioni territoriali, nonché alla determinazione della pianta organica del personale del consorzio unico. Nelle more degli adempimenti previsti dal presente comma il soggetto incaricato di cui al comma 1, provvede ad individuare presso ciascuno dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta, un responsabile, individuato tra i dirigenti dei consorzi soppressi o tra i segretari e dirigenti comunali dei comuni consorziati, cui spetta il compito di garantire la continuità nelle attività e nella gestione operativa ed amministrativa dei consorzi medesimi, provvedendo, anche a limitate proroghe dei servizi dati in gestione.

5. Al personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio unico si applicano le disposizioni previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001.

6. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, limitatamente alle sedi collocate nella provincia di Napoli e Caserta, possono procedere alle assunzioni di personale subordinatamente alla verifica, presso il Consorzio unico, dell'esistenza di personale da trasferire in mobilità.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 6, il titolare dell'incarico di cui al comma 1 promuove, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, specifiche conferenze di servizi con le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché con le società a prevalente capitale pubblico, per l'eventuale collocamento in mobilità del personale del Consorzio unico nell'ambito territoriale dei soppressi consorzi.

8. Il Consorzio unico può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato limitatamente al 50 per cento dei cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età nell'anno precedente.

9. Il titolare dell'incarico di cui al comma 1 si avvale, anche per mezzo di accordo istituzionale di collaborazione, di personale militare e civile, anche di livello dirigenziale, appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici anche locali, che viene posto in posizione di comando, ovvero autorizzato a svolgere incarico extraistituzionale ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare può avvalersi di un Ufficiale superiore della guardia di finanza del nucleo speciale per la tutela della pubblica amministrazione nonché di personale dirigenziale anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di segretari comunali anche posti in disponibilità.

10. Alla costituzione degli organi del consorzio unico si provvede entro il 31 dicembre 2008.

11. Gli oneri relativi al presente articolo gravano sulla gestione del consorzio unico.

Art. 9.

Deroga

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, il Capo della missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, è autorizzato a conferire l'incarico di responsabile unico del procedimento a professionista di comprovata professionalità, in deroga all'art. 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04853

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2008.

Costituzione della Struttura di consulenza giuridico-amministrativa del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3687).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizione di protezione civile», ed in particolare l'art. 1 che prevede la nomina di un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato all'emergenza rifiuti in Campania;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2, del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che prevede la costituzione, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle strutture di supporto al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato all'emergenza rifiuti in Campania;

Visto il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 recante «Organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attività»;

Considerato che il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, continua ad assolvere i compiti di Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando in tale veste le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la complessità degli interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania e per far fronte ai compiti d'istituto di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, rendono necessaria la costituzione di un'apposita Struttura di consulenza giuridico-amministrativa per il Sottosegretario di Stato nominato ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla costituzione di una Struttura di supporto che fornisca la necessaria assistenza giuridico-amministrativa al Sottosegretario di Stato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

Struttura di consulenza giuridico-amministrativa

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita Struttura di consulenza giuridico-amministrativa per il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

2. La struttura di cui al comma 1 è coordinata dal Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato, e supporta, sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Sottosegretario medesimo nell'espletamento delle attività da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e al decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, nonché per far fronte ai compiti d'istituto in premessa citati.

Art. 2.

Composizione della struttura di consulenza ed emolumenti spettanti

1. La struttura di consulenza è composta da un magistrato ordinario, da collocarsi in posizione di fuori ruolo, da un magistrato amministrativo, da due unità di personale di livello dirigenziale non generale, di cui una scelta tra il personale di livello dirigenziale non generale presso il Dipartimento della protezione civile ed una unità, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. La struttura di consulenza è altresì costituita da due unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione civile o militare, anche in posizione di comando.

2. Al personale di cui al comma 1, fatta eccezione per le due unità di personale con incarico di livello dirigenziale non generale, è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 70% del trattamento economico in godimento, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

3. Alle due unità di personale di livello dirigenziale non generale, fermo il trattamento economico in godimento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.

Art. 3.

Individuazione dei componenti della struttura di consulenza

1. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuati i componenti della struttura di consulenza giuridico-amministrativa e sono determinati i corrispondenti trattamenti economici.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

08A04923

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla definitiva chiusura di situazioni di criticità determinatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3688).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, e successive proroghe, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, tra gli altri, nei territori delle province di Forlì - Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del periodo 4-8 ottobre 1996 e la successiva ordinanza di protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2476, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, e successive proroghe,con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3237 del 12 agosto 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2002, e successive proroghe,concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel

territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001 e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3276 del 28 marzo 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, successive proroghe, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì Cesena e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3292 del 6 giugno 2003;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3357 del 14 maggio 2004 recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005, e successive proroghe,concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 15 luglio 2005;

Vista la nota del 20 giugno 2008 dell'assessore alla sicurezza territoriale difesa del suolo e della costa e protezione civile della regione Emilia-Romagna relativa alla richiesta di adottare apposita ordinanza di protezione civile finalizzata a disciplinare, in regime ordinario, gli interventi necessari al superamento di situazioni di criticità in atto nel territorio regionale, mediante il trasferimento al bilancio regionale delle residue risorse finanziarie necessarie per la liquidazione di interventi già programmati in corso di esecuzione da parte dei soggetti interessati;

Ravvisata quindi l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni già intraprese in regime straordinario, nonché conseguire il definitivo superamento dei contesti di criticità di cui ai sopra citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna nel mese di ottobre 1996, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1996, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2476, è autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale n. 1292 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia, quantificate in euro 22.128,95, di cui alla tabella in allegato *A*, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione del residuo intervento contenuto nel piano approvato per il superamento del citato contesto emergenziale denominato «Realizzazione di opere di difesa per l'ampliamento della sezione del torrente Pisciatello in località Macerone, Villa Casone e adeguamento argini e manufatti - esecuzione di rilievi» - cod. 201FO22, che risulta in corso di ultimazione a cura del soggetto attuatore all'uopo individuato nel piano medesimo, e di cui all'allegato 1.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, incaricato di provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna nel mese di maggio 2002, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2002, n. 3237, è autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale n. 3077 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima ordinanza, quantificate in euro 4.894.607,97, di cui alla tabella in allegato *A*, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nel allegato 2, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori già individuati nei piani medesimi.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, incaricato di provvedere, per gli ambiti territoriali di propria competenza, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale nel mese di ottobre 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 2002, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003, n. 3276, è autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale n. 3095 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della medesima ordinanza, quantificate in euro 232.388,97, di cui alla

tabella in allegato *A*, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 3, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori già individuati nei piani medesimi.

Art. 4.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per il compimento delle attività connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private ed ai successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici, nonché a porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti favorendo il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori dei comuni di S. Sofia, Bagno di Romagna - Civitella di Romagna, Galeata, Verghereto, Sarsina, Mercato Saraceno e Rocca S. Casciano, colpiti dalla crisi sismica iniziata nel mese di gennaio 2003, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2003, n. 3292, è autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale n. 3098 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza, quantificate in euro 1.253.591,19, di cui alla tabella in allegato *A*, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 4, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori già individuati nei piani medesimi.

Art. 5.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per persone e cose diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, n. 3357, è autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale di posizione n. 3106 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, quantificate in euro 540.558,95, di cui alla tabella in allegato *A*, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 5, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori già individuati nei piani medesimi.

Art. 6.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato con l'incarico di fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da una frana di crollo nelle gole di Scascoli verificatasi il 12 marzo 2005, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2005, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2005, n. 3449, è autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale n. 2992 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della medesima ordinanza, quantificate in euro 2.533.505,31, di cui alla tabella in allegato *A*, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 6, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori già individuati nei piani medesimi.

Art. 7.

1. Le eventuali economie che matureranno a completamento degli interventi compresi nella tabella in allegato *A* saranno restituite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente della regione Emilia-Romagna, una volta effettuati i trasferimenti di cui sopra, provvede alla rendicontazione conclusiva delle attività svolte in attuazione di ciascuna delle ordinanze sopra richiamate ai sensi di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia ed alla chiusura delle sunnominate contabilità speciali.

3. La regione Emilia-Romagna provvede, nel rispetto delle vigenti ed ordinarie disposizioni normative, al completamento degli interventi in parola, direttamente ovvero mediante i soggetti attuatori già individuati.

Art. 8.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO A

Ordinanza	**Importo residuo da liquidare al 31/05/2008**
1. 2476/96 – alluvione 1996	**22.128.95**
2. 3237/02 – alluvione maggio 2002	**4.894.607,97**
3. 3276/03 – eventi atmosferici Ottone e Cerignale	**232.388,97**
4. 3292/03 - crisi sismica Forlì-Cesena	**1.253.591,19**
5. 3357/04 – movimenti franosi Canossa e Baiso	**540.558,95**
6. 3449/05 – frana di Scascoli – Loiano	**2.553.505,31**
TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI BILANCIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	**9.496.781,34**

ALLEGATO 1

C.S. 1292 - ALLUVIONE 1996 - ORD. 2476/96

	INTERVENTI NON ULTIMATI	FINANZIAMENTO INTERVENTI	LIQUIDATO	INT. CONCLUSO	ECONOMIE ACCERTATE (Utilizzate con OPCM 3669/08) O IN CORSO DI ACCERTAMENTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
2O1F022 - STB FC	Realizzazione di opere di difesa per l'ampliamento della sezione del T. Pisciatello in loc. Macerone, Villa Casone e adeguamento rgini e manufatti. Esecuzione di rilievi.	€ 22.128,95	0,00	NO		€ 22.128,95
TOTALE						**€ 22.128,95**

ALLEGATO 2

C.S. 3077 - ALLUVIONE MAGGIO 2002 - OPCM 3237/02 E SUCC.

	INTERVENTI NON ULTIMATI	FINANZIAMENTO INTERVENTI	LIQUIDATO	INT. CONCLUSO	ECONOMIE ACCERTATE (Utilizzate con OPCM 3660/08) O IN CORSO DI ACCERTAMENTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
OPCM 3237/02						
BO001 (int. Rimodulato con 2^ FASE) - Autorità Bacino Reno	Studi, indagini, rilievi e sondaggi volti alla verifica dei tratti critici della rete scolante connessa al rio Canalazzo ed al suo riassetto complessivo	€ 124.450,00	99.249,60	NO		25.200,40
BO004 - Comune di Casalecchio di Reno (Bo)	Interventi di regimazione idraulica sul Rio Bolsenda, Rio dei Gamberi e realizzazione di uno scolmatore della rete fognaria comunale per la messa in sicurezza del territorio interessato dagli eventi alluvionali	€ 1.600.000,00	1.369.077,73	NO		230.922,27
BO006 - Comune di Zola Predosa (Bo)	Interventi di regimazione idraulica per la messa in sicurezza delle frazioni di Riale e Zola Predosa capoluogo, a monte della ferrovia Casalecchio-Vignola	€ 750.000,00	150.000,00	NO		600.000,00
BO009 - Comune di Zola Predosa (Bo)	Progetto dello "scolmatore Sud" per la diversione delle piene del Rio dei Bagni nel torrente Lavino	€ 1.500.000,00	300.000,00	NO		1.200.000,00
MO001 - Comune di San Felice sul Panaro (Mo)	Ripristino delle rete fognaria del bacino idraulico di via Marzabotto a servizio della zona posta a est del Capoluogo con riferimento ai bacini adduttori dei cavi superficiali con confluenza nel fosso Bastiglia	€ 270.000,00	261.065,81	NO		8.934,19
MO002 - Comune di San Felice sul Panaro (Mo)	Escavazione di un nuovo fosso con confluenza nel canale diversivo di Burana a servizio della zona a nord del Capoluogo e collegamento allo scolmatore del Cavo Canalino	€ 90.000,00	76.456,82	NO		13.543,18
MO003 - Comune di San Felice sul Panaro (Mo)	Costruzione di un nuovo collettore a servizio del reticolo urbano del Capoluogo con immissioni nel cavo S.Antonio posto nella zona a sud del Capoluogo	€ 710.000,00	700.675,92	NO		9.324,08
OPCM 3237/02 - 2^ FASE						
BO001 - Autorità Bacino Reno	Indagini di dettagli in sito preliminari alla progettazione degli interventi previsti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino scolante del rio Canalazzo	€ 40.000,00	39.535,46	NO		464,54
BO003 - Comune di Crevalcore (Bo)	Completamento dell'intervento BO005 - Interenti di ripristino funzionalità e officiosità idraulica dei rii e fossi nelle aree interessate dall'evento	€ 35.000,00	0,00	NO		35.000,00
BO004 - Comune di Zola Predosa (Bo)	Completamento dell'intervento BO006 - Interventi di regimazione idraulica per la messa in sicurezza delle frazioni di Riale e Zola Predosa capoluogo, a monte della ferrovia Casalecchio-Vignola	€ 25.000,00	0,00	NO	11.950,50	13.049,50
BO005 - Comune di Zola Predosa (Bo)	Completamento dell'intervento BO009 - Progetto dello "scolmatore Sud" per la diversione delle piene del Rio dei Bagni nel torrente Lavino	€ 85.000,00	0,00	NO	8.819,40	76.180,60
BO006 - Comune di Zola Predosa (Bo)	Riduzione del rischio idraulico attraverso la realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del fosso di Riale e del rio Cà di Santa nei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno	€ 900.000,00	0,00	NO		900.000,00
BO008 - STB Reno	Opere di per la riduzione del trasporto solido e interventi di ripristino funzionale per l'officiosità idraulica nel bacino del rio Canalazzo	€ 205.000,00	0,00	NO		205.000,00
OPCM 3237/02 - 3^ FASE						
BO001 - Comune di Zola Predosa (Bo)	Integrazione all'intervento riduzione del rischio idraulico attraverso la realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del fosso di Riale e del rio Cà di Santa nei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno	1.400.000,00	0,00	NO		1.400.000,00
OPCM 3237/02 - Integrazione e Rimodulazione						
05531 - Consorzio di Bonifica Reno Palata	Lavori di completamento del condotto fognario scaricatore delle acque meteoriche collinari previsto lungo via Gesso in Riale	€ 90.000,00	0,00	NO		90.000,00
BO008 - STB Reno	Adeguamento del rio Felicina nel tratto a monte della ferrovia Bologna-Vignola fino all'immissione del fosso di Riale	€ 86.989,21	0,00	NO		86.989,21
TOTALE						**4.894.607,97**

ALLEGATO 3

C.S. 3095 - EVENTI ATMOSFERICI OTTOBRE 2001 OTTONE-CERIGNALE - OPCM 3276/03

	INTERVENTI NON ULTIMATI	FINANZIAMENTO INTERVENTI	LIQUIDATO	INT. CONCLUSO	ECONOMIE ACCERTATE (Utilizzate con OPCM 3669/08) O IN CORSO DI ACCERTAMENTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
2° STRALCIO OPCM 3276/03						
Incentivi alla progettazione su interventi:						
Int. 3 Cerignale - STB Trebbia e Nure	Regimazione idraulica del Rio Ruvinà e sistemazione versante a valle di Ponte Organasco - Integrazione intervento n. 4 Piano OPCM 3276/03	€ 70.000,00	60.432,52	SI	8.420,22	1.147,26
Int. 1 Ottone - STB Trebbia e Nure	Messa in sicurezza mediante la costruzione e manutenzione di opere idrauliche e di difesa spondale sul rio Ottone Soprano - Integrazione intervento n. 5 Piano OPCM 3276/03	€ 240.000,00	213.790,95	SI	23.700,52	2.508,53
Int. 2 Ottone - STB Trebbia e Nure	Messa in sicurezza mediante la costruzione e manutenzione di opere idrauliche e di difesa spondale sul rio Maggiore - Integrazione intervento n. 4 Piano OPCM 3276/03	€ 188.000,00	161.523,41	SI	24.528,66	1.947,93
Int. 3 Ottone - STB Trebbia e Nure	Messa in sicurezza mediante la costruzione e manutenzione di opere idrauliche e di difesa spondale sul Fosso di Truzzi	€ 70.000,00	64.032,74	SI	4.895,64	749,85
3° STRALCIO OPCM 3276/03						
Int. 5 - Cerignale - STB Trebbia e Nure	Messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria e ricostruzione di opere idrauliche sul rio fosso di Onero e affluenti a valle dell'abitato di Onero	€ 100.000,00	83.213,06	NO		16.786,94
Int. 6 Ottone STB Trebbia e Nure	Lavori di messa in sicurezza dell'abitato di Ottone Soprano mediante interventi di sistemazione dei versanti e manutenzione di opere idrauliche sul rio Ottone	€ 137.562,00	94.123,63	NO		43.438,37
Int. 7 - Ottone - STB Trebbia e Nure	Messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria e ricostruzione di opere idrauliche sul rio Ottone	€ 145.000,00	0,00	NO		145.000,00
Int. 8 - Ottone - STB Trebbia e Nure	Lavori di manutenzione straordinaria e ricostruzione di opere idrauliche sul rio Maggiore e sul rio Ventra	€ 100.000,00	79.189,91	NO		20.810,09
TOTALE						**232.388,97**

ALLEGATO 4

C.S. 3098 - CRISI SISMICA FORLI'-CESENA GENNAIO 2003 - OPCM 3292/03

	INTERVENTI NON ULTIMATI	FINANZIAMENTO INTERVENTI	LIQUIDATO	INT. CONCLUSO	ECONOMIE ACCERTATE (Utilizzate con OPCM 3669/08) O IN CORSO DI ACCERTAMENTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
OPCM 3292/03						
int. 2 Comune di Santa Sofia	Municipio: progettazione intervento di adeguamento sisimico e primo stralcio di lavori	€ 250.000,00	70.973,83	NO		179.026,17
Comune di Bagno di Romagna	Contributi ai privati	€ 1.495.399,28	1.240.493,82	NO	209.415,44	45.490,02
Comune di Civitella di Romagna	Contributi ai privati	€ 290.528,68	261.953,68	NO		28.575,00
OPCM 3292/03 - 2^ RIMODULAZIONE						
int. 2 - Comune di Santa Sofia	Municipio: progettazione intervento di adeguamento sisimico e primo stralcio di lavori	€ 236.500,00		NO		236.500,00
OPCM 3292/03 - 3^ RIMODULAZIONE						
int. 1.2 Comune di Santa Sofia	R2 Palazzo Municipale di Santa Sofia: progettazione dei lavori di recupero funzionale dell'intero complesso edilizio e realizzazione primo intervento strutturale per la riduzione del rischio sismico	€ 715.000,00	0,00	NO		715.000,00
int. 1.3 - Diocesi di Forlì-Bertinoro	R17 - Ulteriori necessità per l'intervento di riparazione e miglioramento per la riduzione del rischio sismico alla Chiesa di S. Ellero, nel Comune di Galeata	€ 49.000,00	0,00	NO		49.000,00
TOTALE						**1.253.591,19**

ALLEGATO 5

C.S. 3106 - MOVIMENTI FRANOSI CANOSSA E BAISO FEBBRAIO 2004 - OPCM 3357/04

	INTERVENTI NON ULTIMATI	FINANZIAMENTO INTERVENTI	LIQUIDATO	INT. CONCLUSO	ECONOMIE ACCERTATE (Utilizzate con OPCM 3669/08) O IN CORSO DI ACCERTAMENTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
BA001 - ST Bacini Enza e Sinistra Secchia	Lavori di consolidamento della colata posta tra gli abitati di Corciolano e Carnione, in Comune di Baiso - Opere strutturali, di drenaggio profondo e di sistemazione morfologica	€ 1.295.000,00	1.270.622,10	NO		24.377,90
BA003 - ST Bacini Enza e Sinistra Secchia	Lavori di consolidamento del dissesto posto a sud dell'abitato di Calita, in Comune di Baiso - Opere strutturali, di drenaggio profondo e di sistemazione morfologica	€ 771.000,00	751.526,60	NO		19.473,40
CA004 - Provincia di Reggio Emilia	Messa in sicurezza della strada provinciale sotto Rupe di Canossa	€ 360.000,00	115.287,10	NO		234.712,90
CA006 - Comune di Canossa	Messa in sicurezza delle reti di sottoservizi, della viabilità e di altre opere infrastrutturali del Borgo di Rossena	€ 851.600,00	617.733,99	NO		233.866,01
Incentivi alla progettazione su interventi:						
BA002 - ST Bacini Enza e Sinistra Secchia	Lavori di consolidamento del corpo di frana collocato ad est dell'abitato di Cassola, in Comune di Baiso - Opere Strutturali, di drenaggio profondo e di sistemazione morfologica - Stralcio A	€ 887.000,00	868.281,49	SI	938,65	17.779,86
CA001 - ST Bacini Enza e Sinistra Secchia	Lavori per il consolidamento del movimento franoso riguardante la Rupe e il Borgo di Rossena in Comune di Canossa - Opere strutturali, di drenaggio profondo e sistemazione morfologica - 1° Stralcio	€ 602.000,00	488.325,33	SI	103.325,79	10.348,88
TOTALE						**540.558,95**

ALLEGATO 6

C.S. 2992 - FRANA DI SCASCOLI TERRITORIO DEL COMUNE DI LOINAO - OPCM 3449/05

	INTERVENTI NON ULTIMATI	FINANZIAMENTO INTERVENTI	LIQUIDATO	INT. CONCLUSO	ECONOMIE ACCERTATE (Utilizzate con OPCM 3669/08) O IN CORSO DI ACCERTAMENTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
OPCM 3449/05 Primo Stralcio						
BO003 STB Reno	Interventi sulla frana di Scascoli, per la messa in sicurezza dell'alveo del torrente Savena e della strada Fondovalle Savena: a) Lavori di demolizione di porzioni pericolanti della parete rocciosa e demolizione del materiale crollato b) Asportazione del materiale crollato, creazione di canale di deflusso delle acque e di rilaevato preliminare al ripristino della viabilità	€ 2.315.000,00	1.917.371.48	NO		397.628.52
OPCM 3449/05 Secondo Stralcio						
BO006 - Provincia di Bologna	Lavori di costruzione di variante stradale, con costruzione di due ponti, nel tratto in corrispondenza dell'ammasso roccioso denominato "Mammellone 2"	€ 1.800.000,00		NO		1.800.000,00
BO007 - Provincia di Bologna	Indagini geognostiche e monitoraggio dei movimenti franosi in destra e sinistra idraulica nel tratto delle Gole di Scascoli	€ 100.000,00	35.000,00	NO		65.000,00
BO009 STB Reno	Indagini e rilievi geologici dei versanti nel bacino del torrente Savena nella zona di Scascoli	€ 100.000,00	63.960,00	NO		36.040,00
Incentivi alla progettazione su interventi:						
BO008 STB Reno	Interventi di somma urgenza a seguito della frana da crollo avvenuta nelle gole di Scascoli	€ 121.530,00	119.784.14	SI	5.68	1.740.18
OPCM 3449/05 Integrazione Secondo Stralcio						
BO012 - Comune di Monzuno	Messa in sicurezza della strada comunale Monterumici - Brento in corrispondenza del bivio di Badolo	€ 100.000,00	0,00	NO		100.000,00
OPCM 3449/05 Rimodulazione Secondo Stralcio						
cod. 5528 STB Reno	Rilievo plano altimetrico su pilastrini nel corpo della grande frana e restituzione dei dati	€ 43.000,00	0,00	NO		43.000,00
cod. 5529 Provincia di Bologna	Lavori di manutenzione ed eventuale ripristino degli interventi realizzati lungo la scarpata in destra idraulica (pulizia reti, bistuoie, funi). Lavori di ripristino e manutenzione degli strumenti di monitoraggio estensimetrico sulle pareti rocciose, inclinometrico e piezometrico su strada e del sistema semaforico. Rilievo topografico totale dell'area allo stato attuale mediante laser scanner. Letture inclinometriche, piezometriche e topografiche compresa restituzione dati della strumentazione su strada	€ 81.096,61	0,00	NO		81.096,61
cod. 5530 Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi	Lavori di ripristino e manutenzione degli strumenti di monitoraggio inclinometrico e piezometrico sulla grande frana in destra idraulica. Letture inclinometriche, piezometriche compresa restituzione dati della strumentazione sulla grande frana	€ 24.000,00	0,00	NO		24.000,00
cod. 5531 Comune di Loiano	Rilievo plano altimetrico su pilastrini nel corpo della grande frana e restituzione dei dati	€ 5.000,00	0,00	NO		5.000,00
TOTALE						**2.553.505,31**

TOTALE GENERALE € 9.496.781,34

08A04922

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007. (Ordinanza n. 3689).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007;

Considerato che nei giorni 6 e 7 ottobre 2007 la provincia di Ascoli Piceno è stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;

Considerato che i predetti eventi hanno causato nei territori delle suddetta provincia l'innesco di fenomeni franosi, con conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota del 7 aprile 2008 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Marche è nominato Commissario delegato per gli eventi meteorologici in rassegna e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra, nei comuni individuati nella nota del 6 novembre 2007 citata in premessa

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto Commissario delegato si può avvalere dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ivi comprese quelle infrastrutturali necessarie a garantire le comunicazioni radio di emergenza e il monitoraggio meteo-idropluviometrico ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del piano generale delle acque;

c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il definitivo smaltimento;

d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali.

4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato.

5. Il commissario delegato provvede, altresì, al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.

6. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il commissario delegato, o i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2007, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. Per le medesime finalità il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto dal comma 1 sulla base delle spese documentate sostenute per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le domande per accedere al contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 dovranno essere presentate al Commissario delegato, o ai soggetti attuatori, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

6. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76 e 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo n. 267/2000, art. 191;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel limite di euro 1.250.000 a valere sui fondi posti a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio provvedimento n. 154505 del 2007.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, nonché alle ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. La Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04921

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 aprile 2008.

Richiami per l'aggiornamento e l'addestramento del personale militare in congedo, per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2008 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

a) per l'Esercito, 40 ufficiali per periodi di novantacinque giorni, ovvero 80 ufficiali per periodi di quarantacinque giorni, 11 ufficiali, 2 sottufficiali e 10 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, 3 sottufficiali per periodi di trecentoquattro giorni, pari complessivamente a 12 ufficiali, 3 sottufficiali e 1 militare di truppa in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, 12 ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a un ufficiale in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, copro, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 4 aprile 2008

Il Ministro: PARISI

08A04838

DECRETO 10 aprile 2008.

Soppressione o riorganizzazione di enti e comandi dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e successive modificazioni, tra cui, in prticolare, quelle introdotte con i decreti legislativi 27 giugno 2000, n. 214, e 28 novembre 2005, n. 253;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto citato legislativo n. 464 del 1997, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 253 del 2005, il quale dispone che i provvedimenti di soppressione o di riorganizzazione di enti o comandi delle Forze armate sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici dlle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente attribuzioni dei vertici militari;

Ritenuto di adottare alcuni provvedimenti disposti dal decreto legislativo n. 464 del 1997, come sopra modificato, e considerato che, per la loro occorrenza, in relazione agli adempimenti istruttori preliminari e ai tempi della previa concertazione con le organizzazioni sindacali, l'anno *a quo* indicato dallo stesso decreto legislativo e dalle relative tabelle *A* e *B*, in corrispondenza di ciascun intervento, rappresenta un riferimento temporale dal carattere sostanzialmente ordinatorio;

Considerato altresì che l'attuazione delle misure organizzative di tali provvedimenti risale alla responsabilità dei competenti Capi di stato maggiore di Forza armata, ai sensi dell'art. 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 464 del 1997;

Viste le proposte del Capo di stato maggiore della difesa;

Considerato che, con riguardo al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 464 del 1997, i provvedimenti recati dal presente atto sono stati oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e locale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Soppressione o riorganizzazione di enti o comandi dell'Aeronautica militare

1. Sono adottati i provvedimenti di soppresioni o di riorganizzazione citati in premessa, relativi ad enti o comandi dell'Aeronautica militare indicati nell'annessa tabella *1*, costituente parte integrante del presente decreto, con le decorrenze indicate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 aprile

Il Ministro: PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 6, foglio n. 137

TABELLA *1*

PROVVEDIMENTI D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA MILITARE

1. SOPPRESSIONI

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Direzione magazzini principali di commissariato di Baggio (MI)	30 aprile 2008	Accentramento progressivo delle funzioni nel Magazzino centrale di Guidonia (RM).
2.	Direzione magazzini principali di commissariato di Mungivacca (BA)		

2. RIORGANIZZAZIONI

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	27° Reparto genio campale	30 aprile 2008	Razionalizzazione delle risorse, con graduale assunzione delle funzioni residuali nel settore demaniale ed infrastrutturale a connotazione territoriale e ridislocazione nella sede di Villafranca (VR).
2.	1° Deposito centrale di Monterotondo (RM).	30 aprile 2008	Riorganizzazione di funzioni.

08A04846

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 51.613 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale inter-

bancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04996

DECRETO 7 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 51.613 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato

delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04997

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1º luglio 2008.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 4 agosto, 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009 riferito alle predette disposizioni;

Valutata l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accedemico 2008/2009 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2008-2009, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono determinati in n. 10.309.

In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 9.762 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 547 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto - anno accademico 2008-2009

Università	Facoltà	Corsi	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	145
Bari Politecnico	Architettura	Architettura classe 4/S	145
Bologna	Architettura	Architettura classe LM4	98
Bologna	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe LM4	162
Brescia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	98
Cagliari	Architettura	Scienze dell'Architettura classe L17	196
Camerino	Architettura	Scienze dell'Architettura classe L 17	180
Catania	Architettura	Architettura classe 4/S	100
Catania	Architettura	Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria Edile Classe 4	100
Catania	Ingegneria	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	120
Chieti	Architettura	Scienze e Tecniche dell' Architettura classe L17	100
Chieti	Architettura	Architettura classe LM4	200
della Basilicata	Architettura	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	96
Ferrara	Architettura	Architettura classe LM4	131
Firenze	Architettura	Architettura classe LM4	300
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura classe L17	150
Genova	Architettura	Architettura classe 4/S	192
Genova	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	70
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	147
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe L17 (sede di Milano)	450
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe L17 (sede di Mantova)	135
Milano Politecnico	Architettura Civile	Scienze dell'Architettura classe L17(sede di Bovisa)	300
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle costruzioni classe L17 (sede di Bovisa)	150
Milano Politecnico	Ingegneria Edile Architettura	Ingegneria Edile/Architettura classe LM4 (sede di Lecco)	150
Napoli Federico II	Architettura	Architettura classe 4/S	245
Napoli Federico II	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	345
Napoli Federico II	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
Napoli Seconda	Architettura	Architettura classe 4/S	110
Napoli Seconda	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	160
Padova	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Palermo)	150
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Agrigento)	125
Palermo	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	96
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Parma	Architettura	Tecniche dell'Edilizia classe 4	148
Pavia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	93
Perugia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	85
Pisa	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	70
Politecnica delle Marche	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	100
Reggio Calabria	Architettura	Architettura classe 4/S	250
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Architettura classe 4/S	300
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Restauro e conservazione dei beni architettonici classe 4	60
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Tecniche dell'Architettura e della costruzione classe 4	220
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Architettura classe 4/S	180
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Scienze dell'Architettura e della Città classe 4	190
Roma "La Sapienza"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	200
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	60
Roma Terza Università	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	200
Salerno	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	98
Sassari	Architettura	Architettura classe 4/S	40
Sassari	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	40
Torino Politecnico	I Facoltà di Architettura	Scienze dell' Architettura classe 4	360
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Storia e conservazione dei beni architet. e ambientali classe 4	150
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto classe 4 (sede di Torino)	300
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto classe 4 (sede di Mondovì)	100
Trento	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	97
Trieste	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	140
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Venezia IUAV	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	600
		Totale	9.762

08A04852

DECRETO 1° luglio 2008.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* ;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno nazionale, relativo alla professione di medico chirurgo per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto ligislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Viste le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunità di correlare quanto più possibile l'offerta potenziale formativa degli atenei al richiamato fabbisogno nazionale, che risulta maggiore rispetto al precedente anno accademico, prevedendo a tal fine un incremento del numero dei posti disponibili senza peraltro compromettere la qualità della formazione;

Ritenuto conseguentemente di fissare il predetto incremento richiesto da alcune università nel limite del dieci per cento e di uniformarsi alle proposte delle altre sedi che abbiano presentato un'offerta potenziale formativa pari o ridotta rispetto all'anno accademico 2007-2008 ;

Ritenuto altresì di confermare per le università di Salerno e del Molise il numero dei posti definiti nell'anno 2007-2008 considerando che, allo stato, debbano consolidarsi le strutture necessarie;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2008-2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia è determinato in 7.945.

In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 7.547 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 398 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2008-2009

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	324
Bologna	300
Brescia	180
Cagliari	165
Catania	283
Catanzaro "Magna Graecia"	77
Chieti - "G. D'Annunzio"	158
Ferrara	150
Firenze	220
Foggia	71
Genova	200
L'Aquila	120
Messina	200
Milano	300
Milano Bicocca	100
Milano "Vita e Salute "S.Raffaele"	90
Milano Cattolica "S. Cuore"	220
Modena e Reggio Emilia	134
del Molise	50
Napoli "Federico II"	280
Napoli Seconda Università	288
Padova	239
Palermo	275
Parma	200
Pavia	200
Perugia	200
Pisa	255
Politecnica delle Marche	130
Roma "La Sapienza" I Facoltà	490
Roma "La Sapienza" II Facoltà	150
Roma - "Tor Vergata"	165
Roma - Campus Biomedico	82
Salerno	100
Sassari	100
Siena	145
Torino	365
Trieste	110
Udine	80
Varese "Insubria"	130
Vercelli "Avogadro"	75
Verona	146
Totale	**7.547**

08A04850

DECRETO 1º luglio 2008.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno nazionale, relativo alla professione di medico veterinario per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Viste le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli Ordini dei veterinari italiani;

Ritenuto di condividere le proposte formulate dal citato Tavolo da cui deriva la opportunità di correlare quanto più possibile l'offerta potenziale formativa degli Atenei al richiamato fabbisogno nazionale;

Ritenuto, conseguentemente, di definire l'offerta formativa proposta da alcune Università che ne hanno richiesto l'ampliamento rispetto al precedente anno accademico, in funzione di un rapporto, ritenuto congruo, tra il numero dei docenti ed il numero degli studenti iscrivibili al primo anno, ovvero di accogliere l'offerta formativa delle altre sedi qualora risulti inferiore ai posti definiti per l'anno accademico 2007-2008;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2008-2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2008-2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria è determinato in n. 1.270.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 1.201 posti ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 69 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria anno accademico 2008-2009

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	98
Bologna	125
Camerino	49
Catanzaro	18
Messina	77
Milano	180
Napoli "Federico II"	114
Padova	70
Parma	77
Perugia	84
Pisa	90
Sassari	43
Teramo	67
Torino	109
Totale	**1.201**

08A04851

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni rassegnate in data 8 aprile 2008 dalla sig.ra Alessandra Carmassi da componente effettivo rappresentante nella Commissione provinciale di conciliazione la C.N.A. di Livorno;

Vista la lettera dell'8 aprile 2008 con la quale la C.N.A. di Livorno designa in sostituzione del proprio rappresentante il sig. Enzo Catarsi;

Decreta:

Il sig. Catarsi Enzo è nominato, in applicazione del comma 4 dell'art. 410 c.p.c., componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di Livorno, in sostituzione della sig.ra Alessandra Carmassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 14 maggio 2008

Il direttore provinciale: TARABELLA

08A04856

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2008.

Riassegnazione delle unità del piano di riparto di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni già assegnate dall'articolo 1 del decreto del 19 giugno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito in legge 24 marzo 2006, n. 127, ed in particolare l'art. 1 recante misure in favore dei lavoratori ultracinquantenni licenziati;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 19 giugno 2006, contenente il piano di riparto del contingente numerico di 3.000 unità da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni, ed in particolare il piano di riparto di assegnazione delle unità alle imprese sottoposte a procedura concorsuale;

Visto in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del 19 giugno 2006, il quale dispone che le «imprese comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco nominativo dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego»;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2007 con il quale si procede alla riassegnazione delle unità assegnate col decreto ministeriale del 19 giugno sopra citato e non utilizzate dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;

Vista la nota del 26 febbraio 2008 - prot. n. 14/2836 - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - inviata alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, con la quale si chiede di comunicare:

l'eventuale numero di unità che la società ritiene di non utilizzare;

nel caso di completo utilizzo del numero di unità già assegnate, l'interesse della società all'eventuale attribuzione di ulteriori unità;

Viste le note di risposta delle società di cui al capoverso precedente;

Considerato che dalle sopraindicate note di risposta risulta una restituzione complessiva pari a quarantasei unità;

Considerate le richieste di due imprese sottoposte a procedura concorsuale per l'attribuzione di ulteriori unità, per un totale pari a numero trentasei, nel limite numerico concordato negli accordi sindacali;

Ritenuto, pertanto, di riattribuire le quarantasei unità restituite applicando alle imprese il criterio del totale accoglimento delle unità aggiuntive richieste;

Decreta:

Le unità del piano di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni pari a numero trentasei, già assegnate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 19 giugno 2006 e restituite dalle società interessate, sono riassegnate come di seguito indicato:

1. ADA S.r.l.: 5;
2. Telecom Italia S.r.1.: 31.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A04857

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 18 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Alto Livenza» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996;

Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza»;

Visto il parere favorevole della stessa regione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 18 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 18 novembre 1995 e modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Alto Livenza», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Alto Livenza», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a i.g.t. «Alto Livenza» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "Alto Livenza"

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per la province di Treviso e Pordenone.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia *(da Malvasia istriana)*, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo *(da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano)*, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I. M. 2.15 Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso *(da Raboso Piave e/o Raboso Veronese)*, Refosco dal peduncolo rosso, Tai *(da Tocai friulano)***,** Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Treviso e Pordenone fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di. Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19, ad eccezione delle tipologie con la specificazione del vitigno Syrah, Manzoni rosa e Tai per i quali la produzione massima è rispettivamente di 15, 12 e 25 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione tipica «Alto Livenza», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi previsti dalla vigente normativa.

Art 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Livenza» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :

Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)

Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)

Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ALTO LIVENZA BIANCO	C085	X	888	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA BIANCO FRIZZANTE	C085	X	888	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET	C085	X	CAB	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET FRANC	C085	X	042	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C085	X	042	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET FRANC NOVELLO	C085	X	042	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET FRIZZANTE	C085	X	CAB	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET NOVELLO	C085	X	CAB	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET SAUVIGNON	C085	X	043	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C085	X	043	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C085	X	043	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CARMENERE	C085	X	336	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CARMENERE FRIZZANTE	C085	X	336	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA CARMENERE NOVELLO	C085	X	336	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CHARDONNAY	C085	X	298	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA CHARDONNAY FRIZZANTE	C085	X	298	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA FRANCONIA	C085	X	086	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA FRANCONIA FRIZZANTE	C085	X	086	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA FRANCONIA NOVELLO	C085	X	086	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA INCROCIO MANZONI (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C085	X	109	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA INCROCIO MANZONI FRIZZANTE (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C085	X	109	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA INCROCIO MANZONI NOVELLO (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C085	X	109	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MALBECH	C085	X	127	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MALBECH FRIZZANTE	C085	X	127	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MALBECH NOVELLO	C085	X	127	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MALVASIA (DA MALVASIA ISTRIANA)	C085	X	138	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MALVASIA FRIZZANTE (DA MALVASIA ISTRIANA)	C085	X	138	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MANZONI BIANCO	C085	X	299	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C085	X	299	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MANZONI MOSCATO	C085	X	375	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MANZONI MOSCATO FRIZZANTE	C085	X	375	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MANZONI MOSCATO NOVELLO	C085	X	375	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MANZONI ROSA	C085	X	376	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MANZONI ROSA FRIZZANTE	C085	X	376	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MARZEMINA BIANCA	C085	X	329	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MARZEMINA BIANCA FRIZZANTE	C085	X	329	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MARZEMINO	C085	X	144	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MARZEMINO FRIZZANTE	C085	X	144	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MARZEMINO NOVELLO	C085	X	144	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MERLOT	C085	X	146	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MERLOT FRIZZANTE	C085	X	146	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA MERLOT NOVELLO	C085	X	146	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MULLER THURGAU	C085	X	158	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA MULLER THURGAU FRIZZANTE	C085	X	158	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA PETIT VERDOT	C085	X	335	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PETIT VERDOT FRIZZANTE	C085	X	335	2	X	X	F	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ALTO LIVENZA PETIT VERDOT NOVELLO	C085	X	335	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PINOT BIANCO	C085	X	193	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C085	X	193	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA PINOT GRIGIO	C085	X	194	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C085	X	194	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA PINOT NERO	C085	X	195	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	C085	X	195	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	C085	X	195	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA PINOT NERO FRIZZANTE	C085	X	195	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA PINOT NERO NOVELLO	C085	X	195	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PROSECCO	C085	X	PRO	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PROSECCO FRIZZANTE	C085	X	PRO	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA PROSECCO LUNGO	C085	X	359	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA PROSECCO LUNGO FRIZZANTE	C085	X	359	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO	C085	X	RAB	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO FRIZZANTE	C085	X	RAB	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO NOVELLO	C085	X	RAB	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA REBO	C085	X	301	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA REBO FRIZZANTE	C085	X	301	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA REBO NOVELLO	C085	X	301	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C085	X	205	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C085	X	205	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C085	X	205	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA RIESLING ITALICO	C085	X	209	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C085	X	209	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA RIESLING RENANO	C085	X	210	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA RIESLING RENANO FRIZZANTE	C085	X	210	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA ROSATO	C085	X	999	3	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA ROSATO FRIZZANTE	C085	X	999	3	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA ROSSO	C085	X	999	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA ROSSO FRIZZANTE	C085	X	999	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA ROSSO NOVELLO	C085	X	999	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA SAUVIGNON	C085	X	221	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA SAUVIGNON FRIZZANTE	C085	X	221	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA SYRAH	C085	X	231	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA SYRAH FRIZZANTE	C085	X	231	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA SYRAH NOVELLO	C085	X	231	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA TAI	C085	X	235	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA TAI FRIZZANTE	C085	X	235	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA TRAMINER AROMATICO	C085	X	238	3	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C085	X	238	3	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA VERDISO	C085	X	255	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA VERDISO FRIZZANTE	C085	X	255	1	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA VERDUZZO	C085	X	VER	1	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA VERDUZZO FRIZZANTE	C085	X	VER	1	X	X	F	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ALTO LIVENZA RABOSO	C085	X	203	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO	C085	X	204	2	X	X	E	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO FRIZZANTE	C085	X	203	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO FRIZZANTE	C085	X	204	2	X	X	F	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO NOVELLO	C085	X	203	2	C	X	E	0	X
ALTO LIVENZA RABOSO NOVELLO	C085	X	204	2	C	X	E	0	X

08A04835

DECRETO 27 giugno 2008.

Conferimento al Consorzio tutela vini Friuli Aquileia, in Aquileia, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 6 giugno 2008, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini Friuli Aquileia, con sede in Aquileia (Udine), via Giulia Augusta, n. 18, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 22 novembre 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 14 maggio 2008 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *e)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Friuli Aquileia», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela vini Friuli Aquileia, costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Friuli Aquileia», con sede in Aquileia (Udine), via Giulia Augusta, n. 18, già incaricato con il decreto richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini D.O.C. «Friuli Aquileia», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Friuli Aquileia», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Friuli Aquileia», e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04917

DECRETO 27 giugno 2008.

Conferimento al Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano DOC costituito per la tutela del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», in Mantova, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. e I.G.T. citate, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D e I.G., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 4 luglio 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano DOC, con sede in Mantova - via P.F. Calvi, n. 28, costituito per la tutela del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine ed alle citate indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 28 dicembre 2004 con il quale è stato confermato al Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano DOC l'incarico di che trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 2 gennaio 2008 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi della denominazione di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche tutelate citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 13 gennaio 2008 ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 30 marzo 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano DOC, con sede in Mantova, via P. F. Calvi n. 28, già incaricato con i decreti 4 luglio 2001 e 28 dicembre 2004 richiamati in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine e indicazioni geografiche tipiche citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano DOC, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano DOC. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04918

DECRETO 27 giugno 2008.

Approvazione dello statuto del Consorzio Chianti Rùfina, in Rufina, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla sottozona del vino DOCG «Chianti Rufina», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 31 luglio 2007 dal Consorzio Chianti Rùfina, con sede in Rufina (Firenze), viale Duca della Vittoria n. 7, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 29 maggio 2008 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Viste le note della Camera di commercio di Firenze n. 37761 del 2 agosto 2007 e n. 40968 del 31 agosto 2007, con le quali si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata sottozona del vino DOCG «Chianti Rùfina», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Ritenuto altresì che sussistono le condizioni per riconoscere il consorzio istante nei riguardi della predetta sottozona «Chianti Rùfina», ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio Chianti Rùfina, con sede in Rufina (Firenze), viale Duca della Vittoria n. 7, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 29 maggio 2008.

Art. 2.

1. Il Consorzio Chianti Rùfina è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino DOCG «Chianti Rùfina», nonché di proposta e di consul-tazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dell'art. 1, comma 5, del decreto n. 256/1997.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Chianti Rùfina e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04919

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 21 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Colli Trevigiani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996;

Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani»;

Visto il parere favorevole della stessa regione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 17 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della I.G.T. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 21 novembre 1995 e modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Colli Trevigiani», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Colli Trevigiani» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI TREVIGIANI»

Art. 1.

La indicazione geografica «Colli Trevigiani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di tino dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Bianchetta trevigiana, I.M. 6 0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco Pinot grigio Prosecco, Riesling renano Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, I.M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Wildbacher, Tai (da Tocai friulano), Boschera, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Treviso come di seguito delimitata:

«dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta «panoramica del Montello» fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla «panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 « Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine, segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località capi-

tello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo 1a strada per Fonte Alto, da dove piega nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet.

Prosegue, quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana» del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud est sulla pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornando sulla pedemontana del Grappa, il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta strada fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi, verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della località Fornace piega a sudest per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Il confine nord prende come punto di partenza località Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Crocra. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazzè, C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a Casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metti a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza, di detto paese.

Da qui il confine nord è delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa.

Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in località Valbona a quota 608.

Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano.

Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in località S. Stefano.

Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in località Colombere.

Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud, di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.

Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alta località Fornace».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni, 6.0.13., Sauvignon, Boschera, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» devono assicurare ai vini il titolo alcometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :

Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)

Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)

Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI TREVIGIANI BIANCHETTA	C086	X	027	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI BIANCHETTA FRIZZANTE	C086	X	027	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI BIANCO	C086	X	888	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI BIANCO FRIZZANTE	C086	X	888	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI BOSCHERA	C086	X	326	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI BOSCHERA FRIZZANTE	C086	X	326	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET	C086	X	CAB	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET FRANC	C086	X	042	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET FRANC FRIZZANTE	C086	X	042	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET FRANC NOVELLO	C086	X	042	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET FRIZZANTE	C086	X	CAB	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET NOVELLO	C086	X	CAB	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET SAUVIGNON	C086	X	043	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C086	X	043	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C086	X	043	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI CARMENERE	C086	X	336	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI CARMENERE FRIZZANTE	C086	X	336	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI CARMENERE NOVELLO	C086	X	336	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI INCROCIO MANZONI (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C086	X	109	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI INCROCIO MANZONI FRIZ. (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C086	X	109	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI INCROCIO MANZONI NOVELLO (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C086	X	109	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MALBECH	C086	X	127	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MALBECH FRIZZANTE	C086	X	127	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MALBECH NOVELLO	C086	X	127	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MALVASIA	C086	X	138	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MALVASIA FRIZZANTE	C086	X	138	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI BIANCO	C086	X	299	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C086	X	299	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI MOSCATO	C086	X	375	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI MOSCATO FRIZZANTE	C086	X	375	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI MOSCATO NOVELLO	C086	X	375	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI ROSA	C086	X	376	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MANZONI ROSA FRIZZANTE	C086	X	376	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MARZEMINA BIANCA	C086	X	329	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MARZEMINA BIANCA FRIZZANTE	C086	X	329	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MARZEMINO	C086	X	144	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MARZEMINO FRIZZANTE	C086	X	144	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MARZEMINO NOVELLO	C086	X	144	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MERLOT	C086	X	146	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MERLOT FRIZZANTE	C086	X	146	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI MERLOT NOVELLO	C086	X	146	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MULLER THURGAU	C086	X	158	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI MULLER THURGAU FRIZZANTE	C086	X	158	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI PETIT VERDOT	C086	X	335	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PETIT VERDOT FRIZZANTE	C086	X	335	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI PETIT VERDOT NOVELLO	C086	X	335	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT BIANCO	C086	X	193	1	X	X	E	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI TREVIGIANI PINOT BIANCO FRIZZANTE	C086	X	193	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT GRIGIO	C086	X	194	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C086	X	194	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT NERO	C086	X	195	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	C086	X	195	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	C086	X	195	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT NERO FRIZZANTE	C086	X	195	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI PINOT NERO NOVELLO	C086	X	195	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PROSECCO	C086	X	PRO	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PROSECCO FRIZZANTE	C086	X	PRO	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI PROSECCO LUNGO	C086	X	359	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI PROSECCO LUNGO FRIZZANTE	C086	X	359	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO	C086	X	RAB	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO FRIZZANTE	C086	X	RAB	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO NOVELLO	C086	X	RAB	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI REBO	C086	X	301	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI REBO FRIZZANTE	C086	X	301	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI REBO NOVELLO	C086	X	301	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C086	X	205	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI REFOSCO DAL PENDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C086	X	205	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI REFOSCO DAL PENDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C086	X	205	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RIESLING ITALICO	C086	X	209	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C086	X	209	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI RIESLING RENANO	C086	X	210	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RIESLING RENANO FRIZZANTE	C086	X	210	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI ROSATO	C086	X	999	3	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI ROSATO FRIZZANTE	C086	X	999	3	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI ROSSO	C086	X	999	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI ROSSO FRIZZANTE	C086	X	999	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI ROSSO NOVELLO	C086	X	999	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI SAUVIGNON	C086	X	221	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI SAUVIGNON FRIZZANTE	C086	X	221	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI SYRAH	C086	X	231	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI SYRAH FRIZZANTE	C086	X	231	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI SYRAH NOVELLO	C086	X	231	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI TAI	C086	X	235	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI TAI FRIZZANTE	C086	X	235	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI TRAMINER AROMATICO	C086	X	238	3	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C086	X	238	3	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI VERDISO	C086	X	255	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI VERDISO FRIZZANTE	C086	X	255	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI VERDUZZO	C086	X	VER	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI VERDUZZO FRIZZANTE	C086	X	VER	1	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI WILBACHER	C086	X	303	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI WILBACHER FRIZZANTE	C086	X	999	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI WILBACHER NOVELLO	C086	X	999	2	C	X	E	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI TREVIGIANI CHARDONNAY	C086	X	298	1	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO	C086	X	203	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO	C086	X	204	2	X	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO FRIZZANTE	C086	X	203	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO FRIZZANTE	C086	X	204	2	X	X	F	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO NOVELLO	C086	X	203	2	C	X	E	0	X
COLLI TREVIGIANI RABOSO NOVELLO	C086	X	204	2	C	X	E	0	X

08A04920

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2008.

Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari: prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari.

LA BANCA D'ITALIA

L'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 prevede che il coordinatore della vigilanza supplementare su enti creditizi, imprese di assicurazione e SIM appartenenti ad un conglomerato finanziario valuti i requisiti di adeguatezza patrimoniale di quest'ultimo e ne verifichi il calcolo mediante dati trasmessi dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato.

In relazione a tale attività di verifica, con provvedimento del 21 dicembre 2007, sono state date indicazioni sulle informazioni che i conglomerati a prevalente attività bancaria e assicurativa devono fornire all'autorità che coordina l'esercizio della vigilanza supplementare.

Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni circa le informazioni che dovranno essere trasmesse dalle imprese capogruppo dei conglomerati finanziari che hanno a capo una SIM o una società di partecipazione finanziaria mista italiana e — tra le componenti italiane del gruppo — ricomprendono una o più SIM e non anche banche o imprese di assicurazione.

I dati contenuti nell'accluso prospetto, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, vanno trasmessi alla Banca d'Italia entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo. La Banca d'Italia comunicherà le modalità di invio direttamente ai soggetti interessati.

I conglomerati — identificati sulla base dei dati al 31 dicembre 2006 — dovranno inviare le informazioni relative alla propria situazione al 31 dicembre 2007 entro il prossimo mese di luglio e, nel caso in cui non dispongano di un patrimonio sufficiente alla copertura dei requisiti richiesti, dovranno predisporre un piano di rientro da sottoporre alla Banca d'Italia.

Roma, 19 giugno 2008

Il vice direttore generale: FINOCCHIARO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Metodo del «consolidamento contabile».

Conglomerato: XXXXXXX
Anno

(dati in €/milioni)

Numero voce	Denominazione voce	Segno	Importo
(1)	Capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto azioni proprie)	(+)	
(2)	Sovrapprezzi di emissione	(+)	
(3)	Riserve di utili	(+)	
(4)	Capitale e riserve di pertinenza di terzi	(+/–)	
(5)	Utile (perdita) dell'esercizio	(+/–)	
(6)	Avviamento e altri elementi immateriali	(–)	
(7)	Passività subordinate computabili di cui:		
(8)	emesse e computabili da componenti finanziarie	(+)	
(9)	emesse e computabili da componenti assicurative	(+)	
(10)	Altri elementi positivi	(+)	
(11)	Altri elementi negativi	(–)	
(12)	Filtri prudenziali di cui:		
(13)	finanziari	(+/-)	
(14)	assicurativi	(+/-)	
(15)	variazione per rapporti reciproci	(+/-)	
(16)	Totale dei mezzi patrimoniali del conglomerato		
(17)	Requisiti patrimoniali delle componenti finanziarie	(–)	
(18)	Margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative	(–)	
(19)	Totale delle esigenze patrimoniali del conglomerato		
(20)	Eccedenza (deficit) del conglomerato		

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO.

Il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni generali, dei metodi di calcolo e dei principi tecnici contenuti in materia nel decreto legislativo n. 142/2005.

Obiettivo del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale supplementare è l'eliminazione del computo multiplo degli elementi patrimoniali a livello di conglomerato e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni interne al gruppo.

Il calcolo dei mezzi patrimoniali del conglomerato finanziario è effettuato sulla base del metodo del «consolidamento contabile».

I requisiti complessivi del conglomerato sono ottenuti come somma dei requisiti individuali di ciascuna componente del conglomerato, calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali. Tuttavia,

in presenza di gruppi di SIM all'interno del conglomerato, si tiene conto del requisito consolidato e non di quello delle singole componenti del gruppo.

Gli elementi che definiscono il patrimonio del conglomerato (es. passività subordinate) sono presi in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti dalle rispettive norme settoriali.

Il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di un conglomerato finanziario avviene a partire dalla posizione consolidata risultante dal bilancio redatto dal conglomerato stesso in base ai principi IAS/IFRS.

Sono illustrati di seguito lo schema di prospetto dimostrativo e le regole di compilazione delle singole voci che lo compongono.

Istruzioni di compilazione delle singole voci.

Nella descrizione delle voci si fa riferimento a quanto previsto nel provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 per ciò che concerne lo schema di bilancio consolidato dei gruppi di SIM. Le società di partecipazione finanziaria mista a capo dei conglomerati applicano in via analogica le previsioni di seguito indicate:

(1) capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto delle azioni proprie).

In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 120 «Capitale» (+), 130 «Azioni proprie» (–);

(2) sovrapprezzi di emissione.

In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 150 «Sovrapprezzi di emissione» (+);

(3) riserve di utili.

In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 160 «Riserve» (+);

(4) capitale e riserve di pertinenza di terzi.

In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 190 «Patrimonio di pertinenza di terzi» (+/–);

(5) utile (perdita) d'esercizio.

In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 180 «Utile (perdita) d'esercizio» (+/–);

(6) avviamento e altri elementi immateriali.

In questa voce deve essere riportato l'ammontare della voce dell'attivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 110 «Attività immateriali» (–) (che — come noto — ricomprende l'«Avviamento»);

(7), (8) e (9) passività subordinate computabili.

In queste voci devono essere riportate esclusivamente le passività subordinate emesse dalle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato (SIM, SGR, imprese d'assicurazione), che sono computabili — sulla base della normativa prudenziale a ciascuna di esse applicabili — per il calcolo dei «fondi propri» a livello settoriale, al netto degli eventuali rapporti reciproci. È necessario evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato;

(10) altri elementi positivi.

In questa voce deve essere riportato l'ammontare degli elementi che contribuiscono positivamente al patrimonio di vigilanza delle diverse componenti del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali;

(11) altri elementi negativi.

In questa voce deve essere riportato l'ammontare degli elementi che contribuiscono negativamente al patrimonio di vigilanza delle componenti del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali. Deve essere indicato l'ammontare degli elementi da dedurre secondo le pertinenti normative di settore. Si precisa che le partecipazioni detenute in assicurazioni, che sono oggetto di consolidamento contabile ai fini IAS/IFRS, non vanno dedotte.

I conglomerati finanziari deducono il valore di tutte le partecipazioni minoritarie (bancarie, finanziarie e assicurative) non consolidate. Tali componenti non vanno pertanto considerate nel calcolo del requisito totale del conglomerato;

(12) filtri prudenziali;

(13) filtri prudenziali finanziari.

In questa voce deve essere riportato il totale dei filtri prudenziali calcolato a livello di gruppo di SIM, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007;

(14) filtri prudenziali assicurativi.

I conglomerati riportano in questa voce gli eventuali filtri prudenziali assicurativi per le componenti assicurative facenti parte del conglomerato.

È necessario evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato, in funzione della sua struttura;

(15) variazioni per rapporti reciproci (ai filtri prudenziali).

In questa voce devono essere riportate le eventuali variazioni da apportare ai filtri prudenziali riportati nelle voci (13) e (14) in relazione al processo di consolidamento contabile; se un filtro prudenziale ha corretto (positivamente o negativamente) una posta del bilancio che si è elisa — anche parzialmente — nel processo di consolidamento, tale filtro deve essere eliminato;

(17) requisiti patrimoniali delle componenti finanziarie.

In questa voce vanno riportati i requisiti patrimoniali delle componenti finanziarie del conglomerato. In presenza di gruppi di SIM all'interno del conglomerato debbono essere riportati i requisiti consolidati.

L'importo della voce comprende anche l'eventuale «requisito teorico» relativo alle entità non regolamentate operanti nel settore finanziario. Il «requisito teorico», qualora non sia ricompreso nel requisito consolidato del gruppo di SIM, è calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore finanziario;

(18) margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative.

In questa voce va riportato il margine di solvibilità individuale delle componenti assicurative del conglomerato calcolato secondo le pertinenti regole settoriali.

08A04912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 23 giugno 2008, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41 della legge 1979, n. 18, e successive modifiche, il seggio rimasto vacante a seguito del verificarsi della causa di incompatibilità dell'on. Antonio Tajani nella III Circoscrizione Italia-Centrale nella lista Forza Italia all'on. Paolo Bartolozzi primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione

08A04958

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile in Genova Sturla

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 6 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 5, foglio n. 132 in data 20 maggio 2008, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 89, ubicata nel comune di Genova Sturla, in località Vernazzola, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 94, identificata con la nuova particella n. 950 (ex particella n. 391/b) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

08A04847

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8882-XV.J(4311), del 20/06/2008 i manufatti esplosivi denominati:
BOMBA GANGONE A8 C160 (*massa netta g 1.600*);
BOMBA GANGONE A8 C130 (*massa netta g 1.300*);
BOMBA GANGONE 12 C/C C105 (*massa netta g 1.250*);
SFERA GANGONE C16 (*massa netta g 1.300*);
BOMBA GANGONE FERMATA C160 (*massa netta g 3.400*);
SFERA GANGONE C13 (*massa netta g 720*);
SFERA GANGONE C10 (*massa netta g 310*);
BOMBA GANGONE SB C90 (*massa netta g 530*);
BOMBA GANGONE 9R C90 (*massa netta g 540*);
TONANTE GANGONE C80 (*massa netta g 150*);
BOMBA GANGONE 12R C105 (*massa netta g 1.010*);
TONANTE GANGONE C90 (*massa netta g 480*);
BOMBA GANGONE 7R C80 (*massa netta g 430*);
sono riconosciuti, su istanza del sig. Gangone Giovanni Bill, titolare di Fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Teggiano (SA) – loc. Sangoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12146-XV.J(4712), del 20/06/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "U. BORGONOVO SRL 2007-625A ASSORTED NEW"(*massa netta g. 290*);
- "U. BORGONOVO SRL 2007-625A NEW"(*massa netta g. 290*);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare di deposito di esplosivi ubicato a Inzago (MI) – Località Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12470-XV.J(4714), del 20/06/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "934RA PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);
- "934C5 PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);
- "934GA PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);
- "934VG PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);
- "934G PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);
- "934O PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);
- "934A PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);
- "934V PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 341*);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12467-XV.J(4717), del 20/06/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "933B PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933G PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933L PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933V PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933C2 PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933C5 PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933VA PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933RA MB PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933AR PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933ARG PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);
- "933ORO PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa netta g. 218*);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14336-XV.J(4743), del 20/06/2008 il manufatto esplosivo denominato: "Kit SNIFFER di esplosivi di II categoria per addestramento di unità cinofile, completo di cassa" (*massa netta g 1400*) è riconosciuto, su istanza della S.E.I Società Esplosivi Industriali S.p.A., con sede legale in Ghedi (BS) ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15067-XV.J(4746), del 20/06/2008 il manufatto esplosivo denominato: “Kit SNIFFER di esplosivi di 1 categoria per addestramento di unità cinofile, completo di cassa” (*massa netta g 600*) è riconosciuto, su istanza della S.E.I Società Esplosivi Industriali S.p.A., con sede legale in Ghedi (BS) ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella I categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6384-XV.J(4349), del 20/06/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- “PIROFANTASY COLPO AL TITANIO n° 1 mm. 80” (*massa attiva g 335*)
- “PIROFANTASY COLPO AL TITANIO n° 2 mm. 80” (*massa attiva g 250*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Leverone Giampietro, titolare di fabbrica di fuochi d’artificio PIROTECNICA VALFONTANA sita in Cicogna (GE), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13748-XV.J(4369), del 20/06/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- “G1012 GUNGA DIN (d.f.: FS1012/06)” (*massa netta g 580,49*)
- “G1025 (d.f.: FS1025/06)” (*massa netta g 5.266,2*)
- “G1099 (d.f. FS1099/06)” (*massa netta g 3.277*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania(NA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12769-XV.J(4446), del 20/06/2008 il manufatto esplosivo denominato "ARTIFICIO VENEZIA" (*massa attiva g. 208*), riconosciuto su istanza del sig. Setti Francesco, amministratore unico della SETTI FIREWORKS, titolare di licenza per il deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria con deposito sito in Sestri Levante (GE). ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12774-XV.J(4451), del 20/06/2008 il manufatto esplosivo denominato "SOLE" (*massa attiva g. 95*) è riconosciuto, su istanza del sig. Setti Francesco, amministratore unico della SETTI FIREWORKS, titolare di licenza per il deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria con deposito sito in Sestri Levante (GE). ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13690-XV.J(4617), del 20/06/2008 il manufatto esplosivo denominato "(d.f.) C922-12A BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: C922-12A)" (*massa attiva g 2.400*) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (PE) – contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

08A04855

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2007

L'assemblea plenaria nella seduta del 14 maggio 2008, ha approvato all'unanimità il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2007.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007

PARTE I ENTRATE

CAT.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE
I	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
	Fondo per il funzionamento del C.S.M. - Legge 18/12/1967, n.1198	26.500.000,00	2.949.000,00	29.449.000,00	29.449.000,00
	TOTALE I CATEGORIA	**26.500.000,00**	**2.949.000,00**	**29.449.000,00**	**29.449.000,00**
II	**ENTRATE EVENTUALI**				
	Entrate varie e proventi derivanti da rilascio copie di atti del C.S.M.	700.000,00	544.035,49	1.244.035,49	1.244.035,49
	Fondi Twinning Albania		293.766,92	293.766,92	293.766,92
	TOTALE II CATEGORIA		**837.802,41**	**1.537.802,41**	**1.537.802,41**
III	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	4.447.940,00	920.210,14	5.368.150,14	5.368.150,14
	TOTALE III CATEGORIA	**4.447.940,00**	**920.210,14**	**5.368.150,14**	**5.368.150,14**
TOTALE GENERALE		**30.947.940,00**	**4.707.012,55**	**36.354.952,55**	**36.354.952,55**

Prospetto riepilogativo uscite distinte per categoria

Parte II Uscite

CAT.	DENOMINAZIONE	Stanziamento definitivo	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Avanzo di Amministrazione
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	5.252.089,00	4.682.670,19	4.364.288,92	318.381,27	569.418,81
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale del CSM	16.761.501,00	15.462.787,72	13.467.196,00	1.995.591,72	1.298.713,28
III	Acquisto di beni e servizi	10.349.560,14	8.814.690,61	6.129.702,08	2.684.988,53	1.534.869,53
IV	Poste non classificabili in altre voci	205.000,00	63.431,65	60.931,65	2.500,00	141.568,35
	TOTALE	**32.568.150,14**	**29.023.580,17**	**24.022.118,65**	**5.001.461,52**	**3.544.569,97**
	Variazione intervenuta in sede di approvazione della legge finanziaria 2007	2.949.000,00				2.949.000,00
	Entrate varie	544.035,49				544.035,49
	Fondi Twinning Albania	293.766,92	293.766,92	232.049,62	61.717,30	
	TOTALE DEFINITIVO	**36.354.952,55**	**29.317.347,09**	**24.254.168,27**	**5.063.178,82**	**7.037.605,46**

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2007
PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni).	1.163.000,00		1.163.000,00	1.139.088,86		1.139.088,86	23.911,14
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	468.000,00		468.000,00				468.000,00
3	Spese per indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura(art. 40 legge 24.3.1958, n. 195).	1.981.089,00		1.981.089,00	1.762.875,00	180.574,47	1.943.449,47	37.639,53
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio nazionale.	1.150.000,00	55.000,00	1.205.000,00	1.087.596,11	105.746,83	1.192.283,76	12.716,24
5	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	70.000,00		70.000,00	33.865,86	17.059,97	51.985,01	18.014,99
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	365.000,00		365.000,00	340.863,09	15.000,00	355.863,09	9.136,91
	TOTALE CATEGORIA I	**5.197.089,00**	**55.000,00**	**5.252.089,00**	**4.364.288,92**	**318.381,27**	**4.682.670,19**	**569.418,81**

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2007
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli — Denominazione — Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	Previsione			Impegno			
		Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord. Giud. Per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	40.000,00	12.000,00	52.000,00	40.277,20	11.290,39	51.567,59	432,41
8	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	20.000,00		20.000,00	9.370,08	1.000,00	10.370,08	9.629,92
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al restante personale in servizio presso il CSM.	371.450,00	70.000,00	441.450,00	306.551,52	126.162,02	432.713,54	8.736,46
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art.21 del RAC in servizio presso la segreteria del CSM.	100.000,00		100.000,00	3.500,00	96.500,00	100.000,00	
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del C S M. (artt. 13,14 e 32 del Reg. del personale)	9.188.315,00		9.188.315,00	7.029.289,11	1.190.000,00	8.219.289,11	969.025,89
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C S M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 14 febbraio 2000, n.37.	1.354.700,00		1.354.700,00	1.339.106,19	15.500,00	1.354.606,19	93,81
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg.del personale) in servizio presso il C S M.	1.168.000,00		1.168.000,00	969.344,01	194.900,00	1.164.244,01	3.755,99
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale, dall'art. 29 RAC 2 comma e per la formazione del personale. Equo indennizzo conseguente ad infermità per causa di servizio.	459.395,00		459.395,00	167.863,53	9.239,31	177.102,84	282.292,16
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio	3.787.641,00	190.000,00	3.977.641,00	3.601.894,36	351.000,00	3.952.894,36	24.746,64
	TOTALE CATEGORIA II	**16.489.501,00**	**272.000,00**	**16.761.501,00**	**13.467.196,00**	**1.995.591,72**	**15.462.787,72**	**1.298.713,28**

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2007
PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonchè spese per traduttori ed interpreti	474.792,00	50.000,00	524.792,00	309.643,75	198.376,41	508.020,16	16.771,84
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M.	96.000,00		96.000,00	71.569,90	9.244,39	80.814,29	15.185,71
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura"	60.000,00		60.000,00	49.232,69	9.120,00	58.352,69	1.647,31
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie.	255.000,00	20.000,00	275.000,00	137.497,58	133.485,20	270.982,78	4.017,22
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assi-stenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	360.000,00	80.000,00	440.000,00	292.816,47	72.345,67	365.162,14	74.837,86
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centrostampa e per gli uffici del C.S.M. nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	504.000,00	20.000,00	524.000,00	259.598,69	245.253,17	504.851,86	19.148,14
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M.e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	831.270,00	853.798,14	1.685.068,14	332.787,71	613.214,42	946.002,13	739.066,01
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	109.200,00	138.000,00	247.200,00	50.885,54	139.701,44	190.586,98	56.613,02
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	268.000,00	45.000,00	313.000,00	224.338,79	60.963,21	285.302,00	27.698,00
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggie per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	358.000,00	30.000,00	388.000,00	305.523,76	65.091,35	370.615,11	17.384,89
	A riportare	**3.317.262,00**	**1.236.798,14**	**4.554.060,14**	**2.033.894,88**	**1.546.795,26**	**3.580.690,14**	**973.370,00**

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2007
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli - Denominazione	Previsione - Iniziale	Previsione - Variazioni	Previsione - Definitiva	Impegno - Somme pagate	Impegno - Da pagare	Impegno - Totale	Avanzo di amministrazione
1	Categoria III - Acquisto di beni e servizi 2	3	4	5	6	7		9
	Riporto	3.317.262,00	1.236.798,14	4.554.060,14	2.033.894,88	1.546.795,26	3.580.690,14	973.370,00
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	220.000,00	20.000,00	240.000,00	145.821,50	22.183,69	168.005,19	71.994,81
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti	65.000,00	8.000,00	73.000,00	38.151,55	20.000,00	58.151,55	14.848,45
29	Spese postali e telegrafiche.	84.000,00	3.000,00	87.000,00	76.305,90	10.694,10	87.000,00	
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i Componenti del C.S.M.	505.000,00		505.000,00	350.931,79	105.110,50	456.042,29	48.957,71
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.899,95		5.899,95	1.100,05
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al CSM.	25.000,00	16.000,00	41.000,00	18.266,88	6.733,12	25.000,00	16.000,00
33	Spese per canoni e tasse.	60.500,00	21.000,00	81.500,00	78.480,62		78.480,62	3.019,38
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici di pace; per il tirocinio, la formazione e seminari degli uditori giudiziari.	4.365.000,00	120.000,00	4.485.000,00	3.240.568,29	954.766,86	4.195.335,15	289.664,85
35	Spese di rappresentanza	10.000,00	50.000,00	60.000,00	50.417,66	3.600,00	54.017,66	5.982,34
36	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglioio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione disciplinare, dalle commissioni per l'attività dei predetti uffici o di gruppi di studio o di lavoro, nonché al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio della Sezione disciplinare o che svolgono assistenza ad altri magistrati.	180.000,00		180.000,00	57.069,84	13.000,00	70.069,84	109.930,16
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio	30.000,00	6.000,00	36.000,00	33.893,22	2.105,00	35.998,22	1,78
	TOTALE CATEGORIA III	8.866.762,00	1.482.798,14	10.349.560,14	6.129.702,08	2.684.988,53	8.814.690,61	1.534.869,53

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2007
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli – Denominazione	Previsione – Iniziale	Previsione – Variazioni	Previsione – Definitiva	Impegno – Somme pagate	Impegno – Da pagare	Impegno – Totale	Avanzo di amministrazione
	Categoria IV - Somme non attribuibili							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della retribuzione fondamentale ed accessoria.	100.000,00		100.000,00	58.132,30	2.500,00	60.632,30	39.367,70
39	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie.							
40	Partite di giro.	5.000,00		5.000,00	2.799,35		2.799,35	2.200,65
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	TOTALE CATEGORIA IV	**205.000,00**	**-**	**205.000,00**	**60.931,65**	**2.500,00**	**63.431,65**	**141.568,35**
	TOTALI CATEGORIE	**30.758.352,00**	**1.809.798,14**	**32.568.150,14**	**24.022.118,65**	**5.001.461,52**	**29.023.580,17**	**3.544.569,97**
	Variazione intervenuta approvazione legge finanziaria 2007		2.949.000,00	2.949.000,00			-	2.949.000,00
	Entrate varie		544.035,49	544.035,49				544.035,49
999	Fondi Commissione Europea per progettoTwinning Albania		293.766,92	293.766,92	232.049,62	61.717,30	293.766,92	-
	TOTALE GENERALE	**30.758.352,00**	**5.596.600,55**	**36.354.952,55**	**24.254.168,27**	**5.063.178,82**	**29.317.347,09**	**7.037.605,46**

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007
GESTIONE RESIDUI

N.	Denominazione Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato 'art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura (art. 40 legge 24.3.1958, n. 195)	159.714,00	159.714,00	0,00	159.714,00	0,00
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio Nazionale.	135.596,16	135.596,16	0,00	135.596,16	0,00
5	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	25.140,66	25.140,66	0,00	25.140,66	0,00
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	33.412,86	28.270,29	5.142,57	33.412,86	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	**353.863,68**	**348.721,11**	**5.142,57**	**353.863,68**	**0,00**

N.	Denominazione Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2					
7	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord.Giud., per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	8.111,98	8.111,98	0,00	8.111,98	0,00
8	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	213,45	213,45	0,00	213,45	0,00
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al restante personale in servizio presso il CSM.	29.872,45	29.872,45	0,00	29.872,45	0,00
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art. 21 del RAC in servizio presso la segreteria del CSM	127.527,00	113.240,00	14.287,00	127.527,00	0,00
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del CSM. (Artt. 13, 14 e 32 del Reg.del personale).	620.243,45	608.173,41	12.070,04	620.243,45	0,00
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C.S.M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 febbraio 2000 n.37.	57.395,94	53.878,48	3.517,46	57.395,94	0,00
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg. del personale) in servizio presso il C. S. M.	90.416,04	90.416,04	0,00	90.416,04	0,00
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale dell'art. 29 RAC 2 comma e per la formazione del personale.	24.923,56	16.991,81	1.102,63	18.094,44	6.829,12
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio.	92.684,10	86.233,83	5.766,17	92.000,00	684,10
	TOTALE CATEGORIA II	**1.051.387,97**	**1.007.131,45**	**36.743,30**	**1.043.874,75**	**7.513,22**

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonché spese per traduttori ed interpreti.	201.345,69	184.677,90	16.667,79	201.345,69	0,00
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del CSM.	4.186,80	3.575,20	611,60	4.186,80	0,00
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura".	8.217,64	8.217,64	0,00	8.217,64	0,00
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie	100.634,94	100.536,94	98,00	100.634,94	0,00
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	101.465,60	97.847,00	3.618,60	101.465,60	0,00
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centrostampa e per gli uffici del CSM nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	123.960,85	123.741,50	219,35	123.960,85	0,00
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	990.677,86	746.492,97	167.249,34	913.742,31	76.935,55
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	30.060,00	11.190,00	18.870,00	30.060,00	0,00
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	73.165,92	64.825,92	8.340,00	73.165,92	0,00
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggi per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	37.933,00	36.083,24	1.849,76	37.933,00	0,00
	A RIPORTARE	**1.671.648,30**	**1.377.188,31**	**217.524,44**	**1.594.712,75**	**76.935,55**

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	RIPORTO	**1.671.648,30**	**1.377.188,31**	**217.524,44**	**1.594.712,75**	**76.935,55**
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	83.773,46	80.814,99	2.958,47	83.773,46	0,00
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti.	34.262,02	19.687,67	14.574,35	34.262,02	0,00
29	Spese postali e telegrafiche.	29.282,64	29.282,64	0,00	29.282,64	0,00
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i componenti del CSM.	82.310,52	82.310,52	0,00	82.310,52	0,00
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servi	40.655,22	40.655,22	0,00	40.655,22	0,00
33	Spese per canoni e tasse.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici di pace; per il tirocinio, la formazione e seminari degli uditori giudiziari.	731.384,82	703.134,41	3.917,98	707.052,39	24.332,43
35	Spese di rappresentanza.	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
36	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estrane al Consiglio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma e nel territorio nazionale, della sezione disciplinare, delle commissioni dei predetti uffici di studio e di lavoro, nonchè al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio dalla Sezione disciplinare o che svolgono assistenza ad altri magistrati.	5.761,00	5.716,97	44,03	5.761,00	0,00
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del C.S.M. in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio.	12.292,01	10.025,99	2.266,02	12.292,01	0,00
	TOTALE CATEGORIA III	**2.691.909,99**	**2.349.356,72**	**241.285,29**	**2.590.642,01**	**101.267,98**

N.	Denominazione Categoria IV - Poste non classificabili in altre voci	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della reribuzione fondamentale ed accessoria.	12.000,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00	0,00
39	restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazione e partite di giro varie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Partite di giro	0,00	0,00	0,00		
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA IV	12.000,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.109.161,64	3.713.709,28	286.671,16	4.000.380,44	108.781,20

08A04817

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, con deliberazione n. 89 del 16 giugno 2008, ha nominato ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dott. Roberto Pierantoni, segretario generale della Camera di commercio, conservatore del registro imprese.

08A04848

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-160) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00